

N.18599/2004

Sez. 11387/07
Reg. 5088/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 9/10/16.03.2004

DA

[REDACTED] C.F. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in Milano, via Olmetto n.3, presso lo studio
degli Avv.ti Adolfo Laviani e Renato Laviani che lo
rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di
citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] C.F. [REDACTED]
C.F. [REDACTED] C.F. [REDACTED]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Niccoletta Munari, Marco
Boretti e Davide Boschi del Foro di Milano ed elettivamente
domiciliati presso lo studio della prima in Milano, via San

HP

Tomaso n.7, per procura a margine della comparsa di risposta

CONVENUTI

OGGETTO: petizione di eredità

CONCLUSIONI: come da fogli allegati al verbale di udienza 31.05.2007, di seguito uniti in copia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9/10/16.03.2004

[redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [redacted], [redacted] e

[redacted] premettendo:

-che in data 10/10/2003 decedeva in Milano, la sig.ra [redacted];

-che la defunta, con testamento olografo datato 29/08/2003, pubblicato in data 27.10.2003 dal notaio [redacted] istituiva erede universale l'attore;

-che nel possesso dei beni della de cuius erano i sigg.ri [redacted] e [redacted] i quali, considerandosi unici eredi della defunta in virtù di due apparenti manoscritti della medesima datati 23 e 24 settembre 2003 con i quali [redacted] avrebbe revocato la disposizione testamentaria in favore dell'attore, rifiutavano di consegnare a quest'ultimo i beni costituenti il compendio ereditario;

-che il perito grafologo [redacted] incaricato da esso [redacted] aveva ritenuto che le due scritture poste in

verifica non erano riconducibili alla mano della sig.ra

[REDACTED]
-che allo stato risultava all'attore che i beni relitti consistevano in un appartamento sito in Milano, via Punta Licosa n.19; titoli in deposito presso la **[REDACTED]** di Milano; credito di conto corrente presso la predetta Banca; assicurazione sulla vita;

-che esso attore formulava espressa riserva di accertare in corso di causa l'identificazione dell'appartamento, la natura, l'ammontare ed il valore dei titoli nonché del credito del conto corrente e delle assicurazioni, sin d'ora confermando la volontà di acquisire il possesso di tutta l'eredità.

Tanto premesso, il sig. **[REDACTED]** chiedeva accertare e dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo di **[REDACTED]** del 29.08.2003, pubblicato il 27.10.2003 e la qualifica di erede universale dell'attore, con conseguente condanna dei convenuti a consegnare all'erede sig. **[REDACTED]** i beni costituenti l'asse ereditario della defunta con particolare riferimento a quelli che verranno individuati in corso i causa.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti, eccepita preliminarmente l'indeterminatezza dell'avverso atto di citazione e la conseguente violazione del disposto del numero 3^o dell'art. 163 c.p.c., chiedevano dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 164 IV

comma c.p.c. con relativa condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali; nel merito, preso atto che i convenuti sono eredi testamentari e/o legittimari della defunta sig.ra [REDACTED] (sorella di [REDACTED] detta [REDACTED] morta a Milano il 4.4.1972, madre di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] - quest'ultima deceduta in data 5.11.1998 e moglie di [REDACTED] [REDACTED], respingere le avverse domande perché tutte destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e dichiarare pertanto che i convenuti nulla sono tenuti a consegnare a parte attrice per nessun titolo e/o ragione dedotta e/o deducibile.

Alla prima udienza del 26.03.2004 su istanza dei Procuratori delle parti, il Giudice rinviava la causa, ex art. 183 c.p.c., per la comparizione personale delle parti stesse, all'udienza del 17.11.2004.

In tale sede, eseguito il disposto incumbente, peraltro con esito negativo, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 5.05.2005 per discussione sull'ammissione sulle prove, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c.. Con ordinanza riservata in data 5-7 maggio 2005 il Giudice respingeva le istanze istruttorie dedotte da entrambe le parti e disponeva effettuarsi consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare -come da quesito posto all'udienza del 9.11.2005- se le schede testamentarie rispettivamente datate 23 settembre 2003 e 24 settembre

2003 fossero state redatte e sottoscritte di proprio pugno dalla manoscrittente della defunta signora [REDACTED]

Con ricorso depositato in data 20.04.2005, l'attore chiedeva l'emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario in corso di causa in danno dei convenuti che peraltro veniva respinto dal Giudice -che aveva ritenuto non sussistere allo stato il fumus boni iuris, né provato il requisito del periculum in mora -con provvedimento in data 27.05.2005, con condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese di procedura liquidate in complessivi € 1.000,00.

Provvedutosi all'espletamento del disposto incumbente tecnico, la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, precisate dalle parti all'udienza del 31/05/2007, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione in via preliminare sollevata dai convenuti intesa ad ottenere declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 IV comma c.p.c., per indeterminatezza dello stesso, con riguardo al compendio ereditario come genericamente indicato in violazione dell'art. 163 n.3 c.p.c., va disattesa.

Deve invero osservarsi che l'eventuale nullità risulta comunque sanata dalla costituzione in giudizio dei

convenuti che, nella comparsa di risposta di costituzione e risposta (v. pag.7), hanno provveduto anche a specificare e precisare i lamentati dati carenti nell'atto introduttivo del giudizio, in tal modo esercitando il pieno loro diritto di difesa nel corso dell'intero giudizio.

Nel merito, la domanda proposta da [REDACTED] deve essere respinta, dovendosi ritenere che

gli eredi testamentari della defunta sig.ra [REDACTED] siano i convenuti.

Se è vero, infatti, che la de cuius con il testamento 28.08.2003 (doc.1) del seguente testuale tenore :
"testamento olografo nata a Milano 11.4.1916 io sottoscritta [REDACTED] in data 29.08.03 in pieno possesso delle mie facoltà mentali e alla presenza di due testimoni sig. [REDACTED] e [REDACTED], nomino erede universale il sig. [REDACTED] nato a Milano il 10.03.39 e residente a Milano in via Martinetti n.3 al quale lascio: c.c. bancario, c. titoli, l'appartamento -V. Punta Licosa 19 -f.to [REDACTED]. In fede f.to [REDACTED] Inoltre invalido qualsiasi documento che possono durante il mio ricovero nel periodo dal 27-7 al 15-8-03 f.to [REDACTED]. In fede [REDACTED] in fede [REDACTED]", revocò il precedente testamento pubblico 11.08.2003 per notaio [REDACTED] n.59 rep. ult. vol. (doc.10) del seguente letterale testo: "Revoco ogni mia eventuale precedente disposizione di ultima volontà. Nomino eredi universali i miei nipoti [REDACTED] [REDACTED]

██████████ e il coniuge di mia nipote premorta ██████████
██████████ in parti uguali tra loro" - è del pari vero
che la predetta sig.ra ██████████ provvide a revocare il
testamento olografo 29.08.03, redigendo successivamente, in
data 23 e 24 settembre 2003 altri due testamenti olografi
dei quali si trascrive rispettivamente il testo: "Milano 23
settembre 03. Io ██████████ confermo le decisioni
prese il giorno 11/08/03 fatte alla presenza del presenza
de Notaio e annullo ogni altro e scritto Postumo fatto
perche dettato da altri e contro la mia Reale Volontà
questa la mia Volontà definitiva ██████████.

"Milano 24 settembre 03 Io ██████████ Confermo le
decisioni presi il giorno 11/08/03 fatte alla presenza del
notaio e Annullo ogni altro e scritto Postumo fatto perche
detato da altri e Conto la mia reale Bon volontà questa la
mia volontà definitiva ██████████.

L'attore, premesso che dette schede costituirebbero
revocazione del precedente testamento 28.08.2003, che già
costituiva revocazione di precedente disposizione
testamentaria, richiamati gli artt. 681 e 680 c.c., assume
che versandosi in ipotesi di revocazione della revocazione,
le "dichiarazioni del 23 e 24 settembre 2003"
difetterebbero degli elementi essenziali per mancanza del
negozio testamentario, non essendo ammissibile il
testamento de relato, nonché per mancanza della
dichiarazione di voler revocare la disposizione precedente

H

riferendo genericamente le suddette schede di voler annullare ogni altro scritto postumo.

L'assunto, ad avviso del Tribunale, non è divisibile.

Non è infatti configurabile un testamento per relationem - nel quale la manifestazione della volontà testamentaria è contenuta nel relato - nell'ipotesi in cui il testatore esprima nel nuovo testamento la sua volontà, ma per la specificazione dell'oggetto della disposizione adottata faccia tuttavia riferimento ad altra sua dichiarazione ancorché contenuta in un testamento revocato. Il riferimento, in tal caso, è esplicativo, ai fini della intelligenza della dichiarazione, e non concreta un rinvio al relato, ai fini dell'integrazione della volontà (Cass. 1517/66).

Nella fattispecie, la defunta [REDACTED] con le schede testamentarie 23 e 24 settembre 2003 ha espresso la propria volontà "questa la mia volontà definitiva" facendo riferimento esplicativo, quanto all'oggetto, alla dichiarazione di volontà contenuta nel testamento pubblico 11.08.2003, nei sensi sopra ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità - che questo Giudice condividendo fa propria - e ha altresì revocato espressamente "Annullo ogni altro e scritto postumo fatto" e, dunque, il successivo testamento olografo in data 28.08.2003 con il quale aveva istituito erede universale l'attore, così motivando la decisione "perché dettato da altri e contro la mia reale volontà".

Si sottolinea, comunque, in proposito l'incompatibilità ed inconciliabilità delle disposizioni 29.08.2003 con la volontà espressa dalla de cuius nei nuovi testamenti datati 23 e 24 settembre 2003 come specificato nelle disposizioni pubbliche dell'11.08.03, e di cui dianzi si è detto, evidenziandosi, quanto alla forma, che la revoca del testamento olografo 28.08.2003 deve ritenersi avvenuta con le schede testamentarie anch'esse olografe datate 23 e 24 settembre 2003.

Le argomentazioni svolte dai convenuti sulla invalidità, inefficacia e/o comunque annullabilità dello scritto 29.08.2003, non vengono sottoposte a disamina, avendo i predetti concluso, nel merito, esclusivamente per il rigetto delle avverse domande.

La disposta consulenza tecnica d'ufficio "in materia grafica" ha accertato che "i testamenti olografi, rispettivamente datati 23/09/03 e 24/09/03, pubblicati il 16/01/04 avanti il notaio dott. [REDACTED] al n.46764 di rep. e n.10974 di racc. sono da attribuirsi in ogni loro parte , data, testo e firma, al grafismo della sig.ra [REDACTED]" (cfr. c.t.u. depositata il 19.09.06).

Tali conclusioni sono state assunte dal C.T.U. prof. [REDACTED] attraverso l'analisi dei due testamenti olografi in verifica eseguita alla stregua delle fornite scritture di comparazione (scritti autografi intercorrenti dal 1996 sino al 9.08.2003), tenendo conto dell'età avanzata di una persona ultraottantenne, dell'aggravarsi delle patologie

documentate agli atti dalle quali la de cuius era affetta e dall'acuirsi delle sofferenze dalla stessa patite , tali da lasciare "tracce ineluttabili nel gesto scritturale, pur mantenendo l'originaria interpretazione, che viene tuttavia deformata". In particolare, la prof. ████████ evidenzia la "versatilità del grafismo autografo con il ricorrente stile formale ed accurato tipico di una grafia che ha effettuato studi calligrafici in età giovanile, conservando soluzioni stilemiche che lasciano tracce inconfondibili ed assai significative", quali la "ricercatezza formale presente in alcune componenti alfabetiche", "l'eleganza della Z" ecc. tanto da poter affermare che "le specifiche scelte formali e strutturali, offerte dalla stesura dei due testamenti olografi in verifica confermano, in ogni loro componente , l'intendimento univoco proposto da medesima manualità scrivente riconoscibile con altrettanta pregnanza negli scritti comparativi , nonostante l'insito ammaloramento logico-espressivo nella conduzione gestuale";

Il Consulente d'ufficio, pur concordando con il C.T.P. dell'attore, dott.ssa ████████, sulle rilevate "disomogeneità soprattutto formali, poiché negli scritti in verifica si notano queste variazioni esasperate sino a diventare incoerenti", ha ritenuto di non poter condividere le conclusioni opposte cui la predetta era addivenuta, motivando che la caratteristica condivisa riscontrata (disomogeneità) può ritenersi fenomeno naturale in una situazione di degrado psicomotorio, determinato

A

dall'aggravarsi delle patologie in corso dalle quali la sig.ra [REDACTED] era affetta.

Tali motivazioni, siccome fondate su circostanze obiettive (età, malattia) documentalmente provate e notoriamente tali da poter incidere- atteso il decadimento della persona- sui tracciati grafici dalla medesima redatti, non possono che condividersi da questo Giudice, tanto più ove si consideri che il repentino peggioramento delle condizioni di salute dell'ormai ottantasettenne de cuius ne hanno determinato la morte in data 10.10.2003, pochi giorni, dunque, dopo la redazione dei testamenti olografi datati 23 e 24 settembre 2003 con i quali la sig.ra [REDACTED] ancora una volta esprimeva la propria reale volontà definitiva di nominare eredi universali i nipoti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e il coniuge di mia nipote premorta [REDACTED] [REDACTED] in parti uguali fra loro".

Alle considerazioni tutte che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attore, soccombente sostanziale, alla rifusione in favore dei convenuti, delle spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal G.U. con provvedimento in data 20.09.2006.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) respinge l'eccezione ex art. 164 IV comma c.p.c. in via preliminare proposta dalle parti convenute;

2) respinge le domande proposte da [REDACTED] contro i convenuti, accertata e dichiarata la qualità di eredi testamentari in capo ai convenuti medesimi: [REDACTED]

3) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese del giudizio che liquida in complessive € 8.541,06.116,00 di cui: € 216,06 per spese, € 3.025,00 per diritti ed € 5.300,00 per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali secondo T.F.;

4) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in complessivi € 2.930,00 con provvedimento in data 20.09.2006.

Così deciso in Milano il 16 ottobre 2007.

IL GIUDICE

(Dott. Gianna Vallescura)

